



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONVENZIONE per il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli oggetto della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli di cui agli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada.

Periodo di Riferimento 28 Luglio 2025 – 31 Ottobre 2025

L'ANNO 2025 il giorno _____ del mese di _____, nella sede comunale di Forio, più precisamente negli uffici del Comando di Polizia Municipale

TRA

Il Ten. Col. Ing. Giovangiuseppe Iacono nato a _____, Responsabile della Polizia Locale del Comune di Forio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che legalmente rappresenta, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 lettera C - del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

E

Il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante della società _____

Premesso che:

- che il comune di Forio, in data 26/06/2025 ha risolto consensualmente il contratto di appalto "SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 285/92, DEI VEICOLI CHE SOSTANO IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. ANNUALITA' 2022-2027", stipulato in data 22.03.2022 con prot. n. 431, avente ad oggetto, "servizio di rimozione, deposito e custodia ai sensi dell'art. 159 del d.lgs n. 285/92, dei veicoli che sostano in violazione del codice della strada. annualità 2022-2027", CUP E69J21013870004 - CIG 90439718F6;
- che il Comune di Forio non dispone di mezzi propri per la gestione del servizio di rimozione forzata;
- che, stante la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di rimozione forzata e per garantire massima sicurezza per la viabilità e mobilità, si procede con urgenza ad affidare il servizio;
- che l'affidamento non comporta nessun onere economico a carico del Comune di Forio in quanto il corrispettivo, a favore del concessionario, consiste unicamente nell'introito delle tariffe e nel diritto a gestire funzionalmente oltre che sfruttare economicamente il servizio senza alcun minimo garantito, con trasferimento del rischio economico sul concessionario gestore;
- ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, l'autorità competente può disporre la rimozione dei veicoli che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione e secondo quanto previsto dalle norme del CdS;
- il Comune necessita di garantire tale servizio sul territorio comunale per esigenze di pubblica sicurezza e fluidità del traffico, anche alla luce della recente istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti con abbonamento rionale di cui alla Delibera di G.M. 180/25;
- il presente servizio viene svolto senza alcun onere economico per il Comune, essendo a carico dell'utenza, e rientra nella gestione a rischio e spese dell'operatore economico.
- il servizio è affidato a rischio e spese dell'operatore economico incaricato, che opererà su disposizione delle autorità competenti (Polizia Locale o forze di Polizia delegate);
- gestirà in proprio i rapporti con l'utenza per il pagamento delle tariffe di rimozione e custodia, secondo le tariffe approvate;
- non avrà diritto ad alcun corrispettivo da parte dell'Ente;

- il rapporto è regolato tramite stipula di convenzione e non costituisce appalto di servizi;
- la presente convenzione è stipulata in via d'urgenza, stante l'approssimarsi della stagione estiva e la conseguente necessità di assicurare tempestivamente l'efficienza del servizio di rimozione dei veicoli nel periodo di maggiore afflusso turistico e intensificazione del traffico veicolare.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione ha ad oggetto la concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli disposti dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art.159 e 215 del nuovo del Codice della Strada e, dei quali sono regolate le modalità operative ed organizzative di seguito riportate:

- a. servizio di rimozione dei veicoli e custodia degli stessi in applicazione dell'articolo 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ess.mm.ii.).
- b. Servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato. Il rapporto, in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria ed il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti della Civica Amministrazione.
- c. servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta dell'Organo accertatore, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per casi contingenti ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, soccorso veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Municipale, anche in esecuzione di disposizioni di altre Forze di Polizia.

Art. 2 Durata

1. La concessione dei servizi di cui al precedente punto 1) decorre **dal 28.07.2025 al 31.10.2025**;
2. Il concessionario ha facoltà di recesso dalla presente convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza.
3. Nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Art. 3 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve fornire idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dall'art. 2043 del Codice Civile che attesti, che copra tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Il concessionario solleva il Comune di Forio ogni responsabilità e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza della presente convenzione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
2. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.
3. Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998, n. 401.
4. Il concessionario deve assolvere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche.



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 4

Requisiti richiesti

Il servizio di rimozione dei veicoli (art. 159 e 215 del nuovo Codice della Strada) può essere affidato soltanto a soggetti che siano operatori economici per i quali non ricorrano cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale determinato per Legge;
- h) essere fornito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, furto, incendio e per eventuali danni arrecati durante la rimozione e custodia dei veicoli;
- i) possesso di almeno n. 1 (uno) carro attrezzi debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495);
- k) iscrizione nel registro delle imprese per attività coerente e non sussistenza dello stato di liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività, di sospensione dell'attività commerciale, di regolamento giudiziario o di qualsiasi altra situazione equivalente, né che a carico degli stessi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni così come previsto e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l) disponibilità di un'area di proprietà e/o nella piena disponibilità ad altro titolo per la custodia dei veicoli, adeguatamente recintata e sorvegliata con superficie in grado di ospitare un numero di autoveicoli non inferiore alle 10 unità;
- m) disponibilità di almeno una persona in possesso della patente per la conduzione di carro attrezzi e con le abilitazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il candidato all'affidamento della concessione sia una persona giuridica i requisiti per la partecipazione al confronto di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.

Art. 5

Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione

1. Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con autoveicoli che possiedono le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del D.P.R. 495/92, così come specificate nell'Appendice IV al titolo I dello stesso D.P.R., sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale. La ditta concessionaria si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12.

Art. 6

Modalità di esecuzione del servizio

Il veicolo rimosso viene trasferito e depositato in luogo attrezzato in modo da garantirne la sicurezza. Della rimozione sarà data comunicazione al proprietario del veicolo a cura dell'Organo di Polizia che ha disposto la rimozione.

Il trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso.

I servizi devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 07.00 alle ore 24.00, con reperibilità h24.

Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi.

Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale.

La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell'art. 397/2° comma del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata qualora non sia ancora iniziata l'operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l'operazione di carico, sarà dovuta la tariffa connessa all'operazione di carico / scarico oltre il diritto di chiamata.

In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.

In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l'effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione.

Dell'avvenuta restituzione viene redatto verbale su modello predisposto dal Comando Polizia Municipale sottoscritto dal personale di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione del veicolo. Una copia del verbale rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese è rilasciata dal custode quietanza.

Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla rimozione dei veicoli che, seppure in sosta non in violazione delle norme sulla circolazione stradale, possono ostacolare l'intervento dei mezzi di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilità, le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale o di eventuali terzi soggetti che hanno richiesto l'intervento dei mezzi di cui sopra.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Forio la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario è remunerato esclusivamente attraverso i pagamenti diretti a carico dei cittadini.

Art. 7 Deposito dei veicoli

1. Per il temporaneo deposito dei veicoli rimossi il Concessionario dispone di un'area di proprietà o ad altro titolo detenuta, opportunamente individuata dove sono locali da utilizzare anche per l'accoglimento dell'utenza all'atto del ritiro dei veicoli rimossi;

2. Il gestore si impegna a mettere a disposizione un'area di custodia dei veicoli:

- situata nel territorio comunale idoneamente raggiungibile;
- conforme alla normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, antincendio e di pubblica sicurezza;
- recintata, illuminata, sorvegliata e custodita;
- munita di adeguata segnaletica e dotata di registro dei veicoli in entrata e uscita.

Il detto luogo di deposito viene messo a disposizione dal concessionario del servizio ed è idoneamente attrezzato e dotato di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del D.P.R. 495/92.



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

4. Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8

Restituzione dei veicoli rimossi

1. Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione secondo le tariffe di seguito indicate che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
2. La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero periodo stagionale previsto, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale. **Il servizio di restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 07.00 alle ore 24.00, con reperibilità h24 anche per i casi di urgenza.**
3. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
4. Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Municipale, con cadenza settimanale, copia dei verbali di restituzione dei veicoli agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l'elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati; La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.

Art. 9

Tariffe

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili ai proprietari o aventi titolo alla restituzione degli stessi, da parte dei concessionari del servizio di rimozione, trasporto e custodia sono determinate, in conformità al Decreto Ministeriale del 04.09.1998, n. 401 e con adeguamento Istat così come previsto, tra l'altro in linea con gli importi validi per il periodo 2024-2025 stabiliti con decreto della Prefettura – UTG di Campobasso . Le tariffe, così come riportate nella delibera di G.M. 201/2025, non sono comprensive di IVA e sono in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Tariffe di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli oggetto della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli di cui agli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della strada.

In caso di rimozione di un veicolo ai sensi degli artt. 159 e 215 del CdS, l'ammontare totale da pagare deriva dalla somma di quattro distinte voci:

- il diritto di chiamata
- le operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo
- l'indennità chilometrica per il tragitto compiuto dal mezzo carroattrezzi per raggiungere il luogo in cui effettuare la rimozione
- l'indennità chilometrica per il tragitto compiuto dal mezzo carroattrezzi dal luogo di rimozione al luogo di custodia

All'importo di cui sopra si aggiungeranno, eventualmente, le spese di custodia.

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA.

CUSTODIA

CUSTODIA IN AREA RECINTATA SCOPERTA (tariffa giornaliera)*		
Tipo Veicolo	Primi 90 giorni	Periodo successivo
Motoveicoli e Ciclomotori	€ 2,00	€ 1,00
Autoveicoli	€ 3,29	€ 2,06
Autocarri	€ 4,11	€ 2,64

CUSTODIA IN AREA COPERTA/CHIUSA (tariffa giornaliera)*		
Tipo Veicolo	Primi 90 giorni	Periodo successivo
Motoveicoli e Ciclomotori	€ 2,48	€ 1,56
Autoveicoli	€ 4,11	€ 2,56
Autocarri	€ 5,14	€ 3,29

RIMOZIONE (RECUPERO) / TRASPORTO

RIMOZIONE DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO			
Massa complessiva a pieno carico	Diritto di chiamata	Operazioni connesse al carico /scarico	**Indennità chilometrica
Fino a 1,5 t.	€ 14,45	€ 21,70	€ 3,11/ Km
Da più di 1,5 t. a 3,5 t.	€ 18,09	€ 36,17	€ 3,62/ Km
Superiore a 3,5 t.	Applicazione delle tariffe 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata		

*La tariffa di custodia si applica per ogni giorno di calendario o frazione di esso, indipendentemente dalla durata effettiva della custodia. La custodia viene conteggiata a giorni interi: anche la permanenza del veicolo per un tempo inferiore alle 24 ore comporta l'addebito della tariffa giornaliera intera.

**dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito

In caso di orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 07:00 dei giorni feriali) e/o festivo (dalle ore 15:00 del sabato alle ore 07:00 del lunedì), le tariffe di cui sopra sono soggette ad un aumento del 30%.

La custodia, se disposta al coperto dovrà essere indicata nel relativo verbale di affidamento.

Il titolare della depositaria è obbligato ad applicare al trasgressore che ritira il veicolo tariffe non superiori a quelle qui riportate.

Le tariffe sopra indicate devono essere esposte in modo visibile ai cittadini.

Nell'ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Locale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, procederà all'inoltro della pratica all'Agenzia del Demanio che provvederà al ritiro del mezzo e alla sua successiva alienazione o demolizione.

In tali casi tutte le spese derivanti dall'intervento di rimozione e quelle relative alla custodia del mezzo per tutto il periodo di giacenza, sono completamente a carico del concessionario che non potrà pertanto richiederne il pagamento al Comune di Forio, ferma restando, per lo stesso concessionario, la possibilità di agire privatamente per via legale nei confronti dei proprietari dei veicoli a tutela del proprio credito.

Nell'eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento (es. spostamento di veicoli al servizio di portatori di handicap), la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà.

Art. 10 Controversie

Il concessionario solleva l'ente concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Art. 11



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena l'immediata risoluzione della convenzione.
2. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, l'acquirente subentra nella titolarità della convenzione fino allo scadere della medesima, previa richiesta di conferma.
4. Il subingresso nell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 12

Revoca

1. Il venir meno anche di un solo dei requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. 495/92, di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, in ogni caso di grave disservizio o non rispetto della presente convenzione o dei requisiti relativi ai luoghi di deposito comporta la revoca della concessione e l'incameramento della cauzione.
2. La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 2, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 13

Sanzioni

1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente convenzione, procederà a contestazione scritta con lettera raccomandata A.R. al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All'esito della valutazione di quanto sopra, il Dirigente/Responsabile della Polizia Municipale, ove reputi comunque sussistere l'inadempienza del concessionario, procederà ad applicare le sanzioni, secondo lo schema che segue:

Per la prima inadempienza richiamo formale;

Per la seconda inadempienza: sanzione pecuniaria di € 150,00

Per la seconda inadempienza: sanzione pecuniaria di € 300,00

Per la terza inadempienza :sanzione pecuniaria di € 500,00

Per la quarta inadempienza:revoca della concessione.

2. A prescindere da quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione di cui alla presente convenzione, con le conseguenze di cui sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità.

Art. 14

Oneri di custodia

In ogni caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, restano fermi gli oneri di custodia carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 15

Speciale domicilio

Ai fini del presente atto il concessionario elegge domicilio a Forio (pr. NA) presso la Casa Comunale.

Art. 16

Spese

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

Art. 17
Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Napoli.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Forio
Il Comandante la P.M.
Ten. Col. Ing. Giovan Giuseppe Iacono